

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI LAVANOLO DI INDUMENTI E BIANCHERIA PIANA DA LABORATORIO, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

Risposte a quesiti di interesse generale pubblicate il 11/03/2026

COMUNICATO n. 2

Quesito n. 1 del 10/03/2026

Domanda 1:

In rif. all’art. 1 comma 2 del capitolato tecnico d’appalto ci confermate che si intende che le quantità oggetto del contratto, messe complessivamente a disposizione dall’appaltatore nel corso dell’esecuzione del servizio e di cui al modulo di offerta, possono variare in aumento fino all’occorrenza del 20% senza variazioni dei prezzi e condizioni offerte?

Risposta:

Le quantità indicate nel Capitolato possono subire variazioni in aumento o in diminuzione nel limite massimo del 20% del valore complessivo del contratto, con applicazione dei prezzi unitari proposti in sede di offerta.

Domanda 2:

In rif. all’art 4.11 del capitolato speciale, posto che per ogni capo sostituito, a causa di danneggiamenti o smarrimenti da parte di vostro personale l’agenzia risarcisce all’appaltatore il valore residuo, dovendo quest’ultimo sostituire il capo con uno nuovo, per il quale non disporrà di 36 rate di noleggio, ma solo delle rate residue fino al termine del contratto, ci confermate che in questi casi, oltre la soglia del 20% di cui sopra, al termine del contratto verranno compensati con lo stesso meccanismo i valori residui? Diversamente l’OE è impossibilitato ad eseguire una corretta valutazione dei propri costi e della propria marginalità.

Risposta:

Si richiama integralmente la disciplina di cui all’art. 4.11 del Capitolato tecnico precisando che la fattispecie considerata è diversa da quella costituente modifica del contratto ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Capitolato.

La sostituzione dei capi a causa di danneggiamento o smarrimento non rientra nelle modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice che disciplina solamente l’eventuale necessità di aumento / diminuzione del fabbisogno fino alla concorrenza del 20% dell’importo.

Domanda 3:

In rif. all’art. 5 comma 8 ci confermate che la tempistica di 15 gg naturali consecutivi è da intendersi entro il limite della scorta del 5% o eventuale miglioria proposta in sede di offerta.

Risposta:

Le fattispecie descritte sono diverse e rispettivamente disciplinate dai seguenti articoli:

- l'art. 5 comma 8, prevede che, qualora si rendesse necessario l'incremento delle dotazioni per variazioni del numero dei dipendenti (entro il limite massimo del 20% - art. 1 comma 2), i capi nuovi/ricondizionati dovranno essere forniti **entro 15 gg. naturali e consecutivi**;
- l'art. 8, comma 7, prevede che la scorta, pari ad almeno il 5% del fabbisogno dichiarato, garantisca, su richiesta, la fornitura di abbigliamento anonimo (non etichettato) **entro e non oltre 48 ore**, nei casi di imbrattamento o particolari esigenze e/o emergenze.

Il Dirigente
U.O. Acquisti di Beni, Servizi e Lavori
Dott.ssa Paola De Lazzer